Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 marzo 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 marzo 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che siano abrogati gli articoli 17, comma primo, n. 2 (L'ergastolo); 53, comma primo, limitatamente alle parole: "o di vincere una resistenza all'autorità"; 57; 57-*bis;* 205, comma primo, limitatamente alle parole: "o di proscioglimento" e comma secondo (Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge); 206; 222; 223; 224; 225; 226; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 256; 261; 262; 265; 266; 269; 270; 271; 272; 273;

274; 275; 278; 279; 290; 291; 292; 292-*bis*; 293; 297; 299; 302; 303; 304; 305; 312; 327; 330; 332; 333; 340; 341; 342; 343; 344; 352; 402; 403; 404; 405; 406; 414, comma terzo (Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 510; 511; 512; 528; 565; 571, comma secondo, limitatamente alle parole: " ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni "; 578; 587; 592; 596-*bis*; 603; 633, comma secondo (Le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi); 654; 655; 656; 657; 661; 662; 663; 663-*bis*; 666; 667; 668; 724; 725 e 726 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(2476)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1974.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta costiera « CP 2014 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta costiera « CP 2014 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 20 settembre 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1974

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 61

(2266)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1974.

Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, n. 1443;

Ritenuto che occorre nominare il presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974 con il quale l'on. prof. Giuseppe Amadei è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è presieduto dall'on. prof. Giuseppe Amadei, Sottosegretario di Stato alle finanze.

Roma, addì 21 marzo 1974

Il Ministro: TANASSI

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Programma degli esami dei concorsi di ammissione nella carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con cui è stato istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, relativo alla riorganizzazione centrale e periferica del predetto Ministero;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero stesso;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, di delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971 di approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che ha espresso il proprio parere in data 1° aprile 1974, n. 9, sezione 1ª;

Decreta:

Articolo unico

I programmi degli esami dei concorsi di ammissione nella carriera direttiva previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così stabiliti:

A) *Concorso, per esami, a consigliere in prova nei ruoli della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, degli uffici del lavoro e della massima occupazione, dell'ispettorato del lavoro.*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

COLLOQUIO

Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) diritto privato e diritto processuale civile;
2) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;
3) economia politica;
4) scienza delle finanze;
5) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;
6) nozioni di contabilità di Stato;
7) statistica metodologica;
8) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

A coloro che superano la prova facoltativa di lingue è attribuito un punteggio aggiuntivo da precisare nel bando di concorso.

B) *Concorso, per esami, a statistico ed attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale* (art. 17, comma secondo, della legge 22 luglio 1961, n. 628).

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) statistica metodologica;
2) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali.

COLLOQUIO

Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) calcolo delle probabilità;
2) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
3) elementi di economia politica;
4) nozioni di diritto del lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza del lavoro;
5) nozioni di diritto amministrativo.

Integrazione del colloquio su una delle seguenti materie a scelta dei candidato:

1) elementi di ricerca operativa;
2) elementi di trattamento automatico delle informazioni;
3) elementi di econometria.

C) *Concorso, per esami, a primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie.*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) agraria.

COLLOQUIO

Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, nelle seguenti materie:

1) economia rurale ed estimo;
2) meccanica agraria;
3) diritto penale e diritto processuale penale limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

D) *Concorso, per esami, a primo ispettore (par. 218) in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) tecnologie speciali (una delle seguenti, a scelta del candidato):
   a) metallurgiche;
   b) meccaniche;
   c) tessili;
   d) del legno;
   e) edili;
2) scienza delle costruzioni.

COLLOQUIO

Oltre che sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di fisica e di elettrotecnica in particolare;
2) nozioni generali di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;
3) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

E) *Concorso, per esami, a primo ispettore (par. 218) in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) patologia del lavoro;
2) igiene del lavoro.

COLLOQUIO

Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) nozioni di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

2) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

F) *Concorso, per esami, a primo ispettore (par. 218) in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in chimica.*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

1) trattazione di un argomento di chimica generale, inorganica o organica.

PROVA PRATICA

analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (tempo concesso: 16 ore in due turni di 8 ore).

COLLOQUIO

Oltre che sulla materia oggetto della prova scritta e pratica, sulle seguenti materie:

1) chimica tecnologica;

2) nozioni di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

3) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 174

(2075)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Programma degli esami dei concorsi di ammissione nella carriera di concetto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con cui è stato istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, relativo alla riorganizzazione centrale e periferica del predetto Ministero;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero stesso;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, di delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971 di approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere in data 1° aprile 1974, n. 9, sezione 1ª;

Decreta:

Articolo unico

I programmi degli esami dei concorsi di ammissione nella carriera di concetto previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono così stabiliti:

A) *Concorso, per esami, a segretario in prova nei ruoli della carriera di concetto dell'amministrazione centrale, degli uffici del lavoro e della massima occupazione, dell'ispettorato del lavoro.*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

COLLOQUIO

Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;

2) nozioni di contabilità di Stato;

3) elementi di economia politica;

4) elementi di statistica.

B) *Concorso, per esami, a segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale riservato ai candidati muniti di uno dei seguenti diplomi: perito industriale per l'informatica, ragioniere perito commerciale e programmatore, operatore commerciale, analista contabile* (art. 17, comma ottavo, della legge 628/1961).

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Diritto del lavoro e legislazione sociale.

PROVA PRATICA

Trattamento automatico delle informazioni: problemi di analisi, programmazione e trasmissione dei dati a distanza.

COLLOQUIO

Oltre che sulla materia oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

1) elementi di matematica: algebra, trigonometria piana, geometria, analitica, analisi matematica, calcolo numerico;

2) calcolo delle probabilità;
3) statistica metodologica;
4) ricerca operativa;
5) nozioni di diritto amministrativo.

C) *Concorso, per esami, a segretario in prova del ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale riservato a candidati aventi conoscenza della stenografia.*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Diritto del lavoro e legislazione sociale.

PROVA PRATICA

Prova di stenografia.

COLLOQUIO

Oltre che sulla materia oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto amministrativo;
2) nozioni di contabilità di Stato;
3) elementi di economia politica;
4) elementi di statistica;
5) prova facoltativa di lingua straniera: inglese, francese, tedesco.

E' attribuito un punteggio aggiuntivo ai candidati che stenografano in lingua estera.

D) *Concorso, per esami, a ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) elementi del diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

COLLOQUIO

Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale e speciale;
2) nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, con particolare riferimento agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza;
3) nozioni di contabilità di Stato;
4) elementi di economia politica;
5) elementi di statistica.

E) *Concorso, per esami, a ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito agrario.*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) elementi del diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

COLLOQUIO

Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) tecnica culturale in generale - Preparazione e composizione dei prodotti alimentari;
2) nozioni di diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza;
3) nozioni di contabilità di Stato;
4) elementi di economia politica;
5) elementi di statistica.

F) *Concorso, per esami, a ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito industriale.*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) fisica applicata;
2) tecnologia: una delle seguenti a scelta del candidato:
a) tecnologia meccanica e metallurgica;
b) elementi di costruzioni civili;
c) tecnologia tessile;
d) tecnologie chimiche;
e) elettrotecnica.

COLLOQUIO

Oltre che sulla fisica applicata e sulla tecnologia speciale prescelta dai candidati per la prova scritta, sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;
2) nozioni di ordinamento amministrativo;
3) elementi di statistica metodologica;
4) elementi di diritto e procedura penale; limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

G) *Concorso, per esami, a ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di geometra.*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) costruzioni;
2) contabilità dei lavori.

COLLOQUIO

Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza del lavoro;
2) nozioni di ordinamento amministrativo;
3) elementi di statistica metodologica;

4) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1975
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 175

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.
Programma degli esami dei concorsi di ammissione nella carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con cui è stato istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, relativo alla riorganizzazione centrale e periferica del predetto Ministero;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero stesso;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, con cui è stato istituito il ruolo dei collocatori;
Vista la legge 10 gennaio 1968, n. 8, di modifica al provvedimento legislativo ultimamente citato;
Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775, di delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971 di approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ad ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che ha espresso il proprio parere in data 1° aprile 1974, n. 9;

Decreta:

Articolo unico

I programmi degli esami dei concorsi di ammissione nella carriera esecutiva previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così stabiliti:

Concorso, per esami, a coadiutore in prova nei ruoli della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, degli uffici del lavoro e della massima occupazione e dell'ispettorato del lavoro.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Componimento in lingua italiana.

PROVA PRATICA

Scrittura sotto dettato su macchina « Olivetti » alla velocità di 180 battute al minuto.

COLLOQUIO

1) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto per la scuola d'obbligo);
2) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
3) nozioni elementari di statistica.

Concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

La prova può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

PROVA PRATICA

Prova su macchine di ufficio secondo le prescrizioni contenute nel bando di concorso.

COLLOQUIO

1) nozioni sulle caratteristiche funzionali delle apparecchiature meccanografiche ed elettroniche;
2) nozioni sui supporti delle informazioni;
3) nozioni elementari di statistica;
4) nozioni elementari di diritto del lavoro e legislazione sociale;
5) aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;
6) diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

Concorso, per esami, a collocatore in prova nel ruolo della carriera dei collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) componimento in lingua italiana;
2) risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria;
3) nozioni di legislazione sociale.

PROVA PRATICA

Scrittura sotto dettato su macchina « Olivetti » alla velocità di 180 battute al minuto.

COLLOQUIO

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento all'organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
2) compiti d'istituto;
3) nozioni di statistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 176

(2077)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipofosfal » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domerezia, in Chiavenna (Decreto di revoca n. 4477/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 novembre 1956, con il quale venne registrata al n. 2848 la specialità medicinale denominata « Ipofosfal », nella confezione flacone di sciroppo da g 160, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico « Domerezia », con sede in Chiavenna (Sondrio), via Quadrio, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipofosfal », nella confezione flacone di sciroppo da g 160, registrata al n. 2848 in data 7 novembre 1956 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico « Domerezia » di Chiavenna (Sondrio).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Sondrio è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1831)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodoferrol » della ditta Opera farmaceutica italiana, in Genova (Decreto di revoca n. 4479/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 marzo 1954, con il quale venne registrata al n. 5359 la specialità medicinale denominata Jodoferrol nella confezione flacone × g 180, a nome della ditta Opera farmaceutica italiana con sede in Genova, via Robino, 8, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Jodoferrol nella confezione flacone × g 180, registrata al n. 5359 in data 2 marzo 1954, a nome della ditta Opera farmaceutica italiana di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1830)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali del 16 ottobre 1970 e del 3 luglio 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 ottobre 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 47, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità al seguente testo:

« Operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e del 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 ottobre 1973 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 31, comma quarto, dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), in conformità al seguente testo:

« Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando, nel contempo, con apposite norme regolamentari i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Inclusione di comuni nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Visto il parere espresso in merito dal competente comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 18 dicembre 1974;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dello inquinamento atmosferico;

Decreta:

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

Provincia di Brescia: Artogne;

Provincia di Milano: Bernate Ticino - Boffalora Ticino - Inveruno - Marcallo con Casone - Montanaso Lombardo - Mesero - Ossona - S. Stefano Ticino - Tavazzano con Villavesco - Trezzo d'Adda;

Provincia di Pavia: Robbio;

Provincia di Varese: Caravate.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Modificazione allo statuto dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 50 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regio decreto 4 marzo 1926, n. 519 e con regio decreto 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'atto 3 aprile 1922 pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, fascicolo n. 20 in data 18 maggio 1922, col quale venne costituita in Roma la società per azioni Unione italiana di riassicurazione ed approvato il relativo statuto;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1930, 10 novembre 1939, 22 novembre 1948, 13 febbraio 1950, 30 dicembre 1959, 30 aprile 1962, 7 gennaio 1966, 4 gennaio 1967 e 24 gennaio 1974, con i quali sono state approvate modifiche allo statuto dell'ente predetto;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria tenuta in Roma il 3 maggio 1974 dagli azionisti dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.a. contenu-

to nell'atto a rogito n. 7841, repertorio n. 24810, del notaio dott. Enrico Sebastiani, coadiutore del notaio dott. Filippo Grispini, registrato a Roma, addì 15 maggio 1974, ufficio atti pubblici, nella quale, fra l'altro, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale della società e conseguentemente la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;

Vista la lettera del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, prot. n. 654920 del 25 gennaio 1975, con la quale l'Unione italiana di riassicurazione S.p.a. viene autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale da lire 1.200 milioni a lire 2.400 milioni, di cui lire 600 milioni a titolo gratuito e lire 600 milioni a pagamento;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 5 dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.a., con sede in Roma, deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 3 maggio 1974, riguardante l'aumento del capitale sociale della stessa società da lire 1.200 milioni a lire 2.400 milioni come risulta dal relativo verbale assembleare.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1821)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Palermo dal 24 maggio all'8 giugno 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata) con effetto dal 15 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1974, 14 giugno 1974, 15 giugno 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2331)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata) con effetto dal 15 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1974, 14 giugno 1974, 15 giugno 1974 e 1° marzo 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2332)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1974 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto con effetto dal 1° agosto 1974;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2342)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli con effetto dal 1° novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 agosto 1974 e 21 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2335)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno e Rovereto (ora Sisma del gruppo Egam).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, fraz. Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo Egam) con effetto dal 15 ottobre 1973;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, fraz. Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo Egam) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2333)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973, 15 gennaio 1974, 16 gennaio 1974 e 31 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2340)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marecchia, in Villa Verucchio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Marecchia di Villa Verucchio (Forlì) con effetto dal 1° aprile 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marecchia di Villa Verucchio (Forlì) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry sud, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sperry sud (ex Remington) di Napoli con effetto dal 7 febbraio 1974;

Ritenuta la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry sud (ex Remington) di Napoli è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2341)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno e Rovereto (ora Sisma del gruppo Egam).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, fraz. Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo Egam) con effetto dal 15 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 15 ottobre 1974 e 6 marzo 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, fraz. Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo Egam) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2334)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto con effetto dal 2 aprile 1974;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2338)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 giugno 1974, concernente le disposizioni per il pagamento dell'aiuto alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 156/75 del Consiglio del 21 gennaio 1975, che, per il regime di aiuto ai foraggi disidratati prodotti nella campagna 1974-75, sposta al 31 luglio 1974 la data di scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1192/74 del 13 maggio 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 3207/74 della commissione del 19 dicembre 1974, che, relativamente allo stesso regime di aiuto, sposta al 31 dicembre 1974 la data ultima di presentazione delle dichiarazioni concernenti le superfici investite a foraggi destinati alla disidratazione nella campagna 1974-75, che era stata fissata al 31 luglio 1974 con regolamento (CEE) numero 1370/74 della commissione del 31 maggio 1974;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 175 del 5 luglio 1974, concernente le disposizioni relative al pagamento dell'aiuto alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Attesa la necessità di apportare al predetto decreto le modifiche conseguenti alle norme comunitarie di cui ai citati regolamenti;

Decreta:

Art. 1.

La data del 30 giugno 1974 di cui all'art. 3 del decreto 26 giugno 1974, citato in premessa, è sostituita da quella del 31 luglio 1974.

Art. 2.

La data del 31 luglio 1974 di cui all'art. 2, lettera *a*) dello stesso decreto 26 giugno 1974, è sostituita da quella del 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 174, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 1° febbraio 1972 dal dott. Luigi Gabbrio Fuschini, avverso il provvedimento 8 settembre 1971, n. 2867, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, con il quale veniva respinta la domanda del predetto dott. Fuschini intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

(2351)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro edile stradale e fluviale già « Edile ACLI », in Moie di Maiolati.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 marzo 1975, il dott. Filippo Buscemi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro edile stradale e fluviale già « Edile ACLI », in Moie di Maiolati (Ancona), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 2 aprile 1971, in sostituzione del dott. Flavio D'Ilio, dimissionario.

(2353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ceranesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Ceranesi (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1637/M)

Autorizzazione al comune di Velo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Velo Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1638/M)

Autorizzazione al comune di Noventa di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Noventa di Piave (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1639/M)

Autorizzazione al comune di Zuccarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Zuccarello (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1640/M)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1641/M)

Avviso di rettifica

Deve intendersi come non avvenuta, e pertanto annullata, la pubblicazione del comunicato concernente l'autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia (Foggia) ad assumere un mutuo di L. 28.625.685 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 23 dicembre 1974, pagina 8986.

(2379)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 302-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dassi Attilio di Alfredo, S.d.f., in Milano, via Calamatta n. 10, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 302-MI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(2352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 223, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giovanni Cecchini, ordinario di costruzioni, avverso il decreto 29 febbraio 1972, n. 68/C, del provveditore agli studi di Verona, reiettivo del gravame gerarchico dell'interessato avverso la mancata conferma nell'incarico di direttore del gabinetto di costruzioni presso l'istituto tecnico « Cangrande della Scala » di Verona.

(1917)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 222, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Demelio Giovannina nata Aritello, avverso la nota ministeriale 9 maggio 1970, n. 824, con la quale non veniva accolta la richiesta dell'interessata di annullamento di una decisione del provveditorato agli studi di Sassari in materia di incarichi di insegnamento.

(1919)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 105, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Lorenzo Cuomo, bidello di ruolo con mansioni di cuoco, avverso il provvedimento ministeriale 5 febbraio 1966, n. 9761, con il quale veniva respinta la richiesta dell'interessato relativa al riconoscimento della qualifica di cuoco in sede di nomina in ruolo nella carriera del personale ausiliario.

(1916)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 232, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 4 maggio 1973 dal prof. Buffone Attilio per l'annullamento della decisione della commissione provinciale dei ricorsi di Catania 2 gennaio 1973, n. 2935/349, operante presso il provveditorato agli studi di Catania, che aveva respinto il ricorso gerarchico a suo tempo inoltrato per mancato completamento d'orario.

(1922)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 231, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 11 aprile 1970 dalla prof.ssa Clara Ferrante per l'annullamento della decisione con la quale la commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Trapani, respinse il ricorso gerarchico avanzato per mancata retribuzione del punteggio relativo al servizio da lei prestato nell'anno scolastico 1966-67.

(1924)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 225, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 30 marzo 1966 dal prof. Mastromarino Mario avverso il provvedimento 17 settembre 1965 del provveditorato agli studi di Napoli di rigetto per irricevibilità del ricorso avverso la mancata inclusione nella graduatoria degli abilitati all'insegnamento di cultura professionale.

(2097)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 14 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	632,60	632,60	632,50	632,60	634,30	632,50	632,50	632,60	632,60	632,60
Dollaro canadese	632,45	632,45	632,20	632,45	634 —	632,40	632,30	632,45	632,45	632,10
Franco svizzero	254,80	254,80	254,90	254,80	255,30	254,70	254,75	254,80	254,80	254,75
Corona danese	116,20	116,20	116,30	116,20	116,47	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20
Corona norvegese	128,65	128,65	128,80	128,65	128,90	128,60	128,80	128,65	128,65	128,60
Corona svedese	160,36	160,36	160,50	160,36	161,35	160,30	160,35	160,36	160,36	160,35
Fiorino olandese	266,59	266,59	267 —	266,59	267,63	266,50	266,55	266,59	266,59	266,95
Franco belga	18,381	18,381	18,40	18,381	18,41	18,35	18,3825	18,381	18,38	18,38
Franco francese	150,08	150,08	150,20	150,08	150,30	150,05	150,12	150,08	150,08	150,10
Lira sterlina	1527,75	1527,75	1528,50	1527,75	1531,90	1527,70	1527,75	1527,75	1527,75	1527,75
Marco germanico	272,21	272,21	272,80	272,21	273,11	272,20	272,30	272,21	272,21	272,20
Scellino austriaco	38,42	38,42	38,50	38,42	38,55	38,40	38,42	38,42	38,42	38,42
Escudo portoghese	26,50	26,50	26,35	26,50	26,43	26,50	26,33	26,50	26,50	26,50
Peseta spagnola	11,325	11,325	11,33	11,325	11,34	11,30	11,33	11,325	11,32	11,34
Yen giapponese	2,1965	2,1965	2,20	2,1965	2,207	2,18	2,195	2,1965	2,19	2,19

Media dei titoli del 14 marzo 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
» 5 % (Ricostruzione)	97,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,775
» 5 % (Città di Trieste)	93,400
» 5 % (Beni esteri)	91,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,875
» 6 % » » 1971-86	84,325
» 6 % » » 1972-87	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,500
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,550
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,675
» poliennali 7 % 1978	96,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	632,55
Dollaro canadese	632,375
Franco svizzero	254,775
Corona danese	116,20
Corona norvegese	128,725
Corona svedese	160,355
Fiorino olandese	266,57
Franco belga	18,382
Franco francese	150,10
Lira sterlina	1527,75
Marco germanico	272,255
Scellino austriaco	38,42
Escudo portoghese	26,415
Peseta spagnola	11,327
Yen giapponese	2,196

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5% - 1965/1976, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sedici serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5% - 1965/1976, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di otto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

(2294)

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50% - 1967/1976, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dello ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle trentasette serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50% - 1967/1976, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

(2295)

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5% - 1967/1977, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dello ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle trentasei serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5% - 1967/1977, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1966, n. 237

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

(2296)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 42, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1970 dalla sig.ra Kisic Anna nata Blascovic, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 2496-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1959)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 45, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 13 novembre 1969 dal signor Viskic Josip, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7950-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1960)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 47, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 29 ottobre 1969 dalla signora Sirk Danica in Sibav, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6913-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1961)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 48, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 novembre 1969 dal sig. Ferfolija Albin, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7119-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1962)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 129, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 19 novembre 1969 dal sig. Volk Joze, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5349-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1969)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 137, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 3 ottobre 1969 dal signor Bernetic Leone, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6311-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misura di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1970)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 49, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 25 febbraio 1970 dalla sig.ra Gomezelj Emilia, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 2773-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1963)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a centoventi posti di ragioniere di 3ª classe (ruolo ragioneria, categoria di concetto).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a centoventi posti di ragioniere di 3ª classe (ruolo ragioneria, categoria di concetto), ripartiti come segue:

Regioni	Numero dei posti
Piemonte e Valle d'Aosta	9
Liguria	7
Lombardia	19
Trentino	2
Veneto	9
Friuli	8
Emilia	14
Marche	5
Toscana	11
Lazio	8
Abruzzi	5
Sardegna	5
Campania	3
Molise	1
Puglia	3
Basilicata	1
Calabria	4
Sicilia	6
Totale	120

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni comporterà la esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento.

Al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3, è riservato il venti per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento presentate nei primi cinque anni di servizio;

l) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

o) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale di ragioneria o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'Istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione giudicatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto o un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale.

Membri:

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a direttore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove di esame, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta di computisteria e ragioneria;

una prova scritta su elementi di legislazione sociale con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
nei limiti del programma di esame allegato 3;

una prova orale sulle materie indicate nel suddetto programma di esame allegato 3.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente bando.

A seconda delle esigenze organizzative le prove scritte potranno avere luogo soltanto a Roma ovvero contemporaneamente anche in altre località.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punteggi riportati nelle prove scritte con quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1, una graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

Le graduatorie di merito saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione alla data prefissata saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.
Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, in originale o copia autentica;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotofrafia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza. Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di ragioniere di 3ª classe.

Art 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie.

Entro un anno dalla data di approvazione delle graduatorie di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Avvertenza: secondo quanto stabilito all'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono, in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e sempreché siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(RACCOMANDATA R.R.)

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (1) (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat . a . . . . il . . . . . (2) . . . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a centoventi posti di ragioniere di 3ª classe (ruolo ragioneria, categoria di concetto), per i posti relativi alla regione . . . . (3).

A tal fine . . l . . sottoscritt . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (4) . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

d) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (5) . . . . ;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (6);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat. . a causa di (7);

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . ;

h) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (8).

. . l . . sottoscritt . . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno 5 anni.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9):

. . . .
(cognome e nome) (via, piazza, n., ecc.)

. . . .
(località - provincia) (codice di avviam. postale)

. . l . . sottoscritt . . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . .

Firma

(autentica) (10)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) Indicare solamente la regione per cui si intende concorrere.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(5) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(6) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Computisteria e ragioneria:

a) computisteria:

numeri decimali e complessi; sistemi di misura;
monete; sistemi monetari;
interesse; montante; sconto; adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti;
cambiale; altri titoli di credito; cambio;
fondi pubblici e privati; la borsa;
conti correnti; principali metodi in uso per l'appuramento degli interessi;

b) ragioneria:

azienda: classificazioni; amministrazione economica; organizzazione;
patrimonio e suoi componenti;
inventari;
aspetti della gestione;
costi e ricavi; le previsioni aziendali: piani d'impianto e piani generali d'esercizio;
il reddito;
nozioni generali sulle scritture e sul conto; sistemi di scritture e metodi di rilevazione; partita doppia e sue applicazioni ai vari sistemi;
apertura dei conti e scritture di esercizio; bilanci di verifica; situazione dei conti; scritture rettificative; chiusura dei conti;
bilancio di esercizio: scopi, formazione, contenuto;
giornale mastro; partita semplice; rilevazioni extra contabili;
aziende di erogazione con particolare riguardo alla Azienda dello Stato; preventivi economici e finanziari;
processo di formazione del bilancio di previsione; esecuzione del bilancio preventivo; controllo preventivo e successivo; lettura ed interpretazione dei bilanci.

2) Elementi di legislazione sociale:

la legislazione sociale in generale:
fonti, interpretazione ed efficacia;

i soggetti:
in generale; lo Stato e gli enti ausiliari; gli enti sindacali e le istituzioni ad essi collegate; i datori di lavoro ed i lavoratori;

la disciplina amministrativa del lavoro:
in generale; limitazione alla formazione, svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro;

igiene e sicurezza del lavoro:
assistenza sanitaria di fabbrica; prevenzione degli infortuni;

la previdenza sociale:
in generale; l'assicurazione sociale in generale; le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la tubercolosi e le malattie; l'assicurazione contro la disoccupazione; l'integrazione salariale e il trattamento di richiamo alle armi; gli assegni familiari; forme integrative e complementari di sicurezza sociale;

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
principi;
rapporto assicurativo;
il campo di applicazione;
l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale;
le prestazioni economiche, sanitarie, assistenziali e di servizio sociale;
I.N.A.I.L.: suoi organi centrali e periferici; funzioni.

PROVE ORALI

1) Computisteria e ragioneria:
secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) Elementi di legislazione sociale:
secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) Elementi di diritto privato:

diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto; efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio; interpretazione delle norme giuridiche; rapporto giuridico; persona fisica e persona giuridica; diritti della personalità; capacità giuridica e capacità di agire; sede giuridica della persona;
negozio giuridico; categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico;
diritti reali in generale; proprietà; modi di acquisto della proprietà; tutela della proprietà; possesso;
diritto delle obbligazioni; concetto, elementi e specie; fonti delle obbligazioni;
contratto in generale; contratto di compravendita; contratto di mutuo; contratto d'opera e d'appalto; contratto di assicurazione (sulla vita e contro i danni);
fatti illeciti: responsabilità contrattuale ed extra contrattuale;
pegno ed ipoteca;
prescrizione e decadenza;
impresa commerciale ed agricola; le società;
titoli di credito in generale; cambiale; assegno bancario e assegno circolare.

4) Elementi di diritto amministrativo:

ordinamento amministrativo; funzione amministrativa e organi amministrativi; amministrazione diretta e centrale; organi attivi, consultivi e di controllo; amministrazione locale: statale ed autarchica; accentramento e decentramento;
enti autarchici territoriali: regioni, province e comuni; organizzazione e funzioni;
atti amministrativi: principi generali, perfezione, efficacia e invalidità; sanatoria e convalida; annullamento e revoca;
giustizia amministrativa; diritto ed interesse; varie specie di ricorsi;

rapporto di pubblico impiego; natura giuridica del rapporto; formazione del rapporto; diritti e doveri del pubblico dipendente; estinzione del rapporto; trattamento di quiescenza.

5) Nozioni generali sulla contabilità nelle pubbliche amministrazioni:

principi di contabilità dello Stato e degli enti pubblici; anno finanziario; esercizio finanziario; esercizio provvisorio; esercizio suppletivo;
gestione della competenza e gestione dei residui;
bilancio dello Stato;
classificazione delle entrate e delle spese;
fasi amministrative delle entrate e delle spese;
sistemi di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA: DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla Direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione), attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(2299)

Concorso pubblico, per esami, a trecentotrenta posti di segretario di 3ª classe (ruolo amministrativo, categoria di concetto).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a trecentotrenta posti di segretario di 3ª classe (ruolo amministrativo, categoria di concetto), ripartiti come segue:

Regioni	Numero dei posti
Piemonte	14
Liguria	11
Lombardia	83
Veneto	53
Emilia	46
Marche	9
Toscana	40
Umbria	5
Abruzzi	3
Sardegna	36
Campania	6
Puglia	2
Basilicata	2
Calabria	4
Sicilia	16
Totale	330

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni comporterà la esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento.

Al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3, è riservato il venti per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o uno dei seguenti diplomi di qualifica: contabile di azienda, addetto alla contabilità d'azienda, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e stenodattilografo in lingue estere.

In deroga al requisito del possesso di uno dei titoli di studio sopraindicati e fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti, può partecipare al concorso il personale in servizio presso l'Istituto che rivesta una qualifica non inferiore ad applicato di 1ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria esecutiva, purchè sia in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile pre la presentazione delle domande di ammissione al concorso stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei diplomi di qualifica indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2. Il personale in servizio all'Istituto con qualifica non inferiore ad applicato di 1ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria esecutiva sprovvisto di uno dei titoli di studio prescritti, dovrà dichiarare di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento presentate nei primi cinque anni di servizio;

l) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione,

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

o) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'Istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione giudicatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto o un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale.

Membri:

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a direttore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta consistente in un tema di diritto pubblico;

una prova scritta consistente in un tema di diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei limiti del programma di esame allegato 3;

una prova orale vertente sulle seguenti materie:

le stesse materie delle prove scritte;

elementi di diritto privato,

nei limiti del programma di esame allegato 3.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente bando.

A seconda delle esigenze organizzative le prove scritte potranno avere luogo soltanto a Roma ovvero contemporaneamente anche in altre località.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punteggi riportati nelle prove scritte con quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1, una graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

Le graduatorie di merito saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione alla data prefissata saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1953, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di segretario di 3ª classe.

Art. 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie.

Entro un anno dalla data di approvazione delle graduatorie di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Avvertenza: secondo quanto stabilito all'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono, in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età. il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e sempreché siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

(RACCOMANDATA R.R.)

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. l . sottoscritt . . . . (1) (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat . a . . . . il . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a trecentotrenta posti di segretario di 3ª classe (ruolo amministrativo, categoria di concetto), per i posti relativi alla regione . . . . . (3).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (4) . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . (5);

d) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (6) . . . . . . ;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (7) . . . . . . ;

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . a causa di (8) . . . . ;

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . ;

h) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (9).

. l . sottoscritt . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (10):

. . . .
(cognome e nome) (via, piazza, n., ecc.)

. . . .
(località - provincia) (codice di avviam. postale)

. l . sottoscritt . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(autentica) (11)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) Indicare solamente la regione per cui si intende concorrere.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(5) Gli aspiranti in servizio all'Istituto, sprovvisti di uno dei titoli di studio prescritti, dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; inoltre essi dovranno dichiarare la qualifica rivestita che, ai fini dell'ammissione al concorso, non deve essere inferiore ad applicato di 1ª classe ed equiparate del ruolo amministrativo della categoria esecutiva.

(6) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(7) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(8) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(9) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(10) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(11) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto pubblico:

a) diritto costituzionale:

lo Stato: concetto, elementi costitutivi; forme di Stato e di governo;

gli organi costituzionali dello Stato italiano; la funzione legislativa, esecutica e giudiziaria;

b) diritto amministrativo:

ordinamento amministrativo; funzione amministrativa e organi amministrativi; amministrazione diretta centrale: organi attivi, consultivi e di controllo; amministrazione locale: statale ed autarchica; accentramento e decentramento;

enti autarchici territoriali: regioni, province e comuni; organizzazione e funzioni;

atti amministrativi: principi generali, perfezione, efficacia ed invalidità; sanatoria e convalida; annullamento e revoca;

giustizia amministrativa: diritto ed interesse, varie specie di ricorsi;

rapporto di pubblico impiego: natura giuridica del rapporto, formazione del rapporto, diritti e doveri del pubblico dipendente, estinzione del rapporto, trattamento di quiescenza e di pensione.

2) Diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

a) la previdenza sociale:

evoluzione storica e principi generali;

il rapporto giuridico previdenziale: struttura e vicende;

le principali forme di assicurazione sociale;

b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

i soggetti del rapporto assicurativo;

l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale;

il finanziamento;

le prestazioni;

il contenzioso;

la disciplina della responsabilità civile del datore di lavoro e del terzo.

PROVA ORALE

1) Diritto pubblico:

secondo il programma, stabilito per la prova scritta.

2) Diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) Diritto privato:

diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto; efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio; interpretazione delle norme giuridiche; rapporto giuridico; persona fisica e giuridica; diritti della personalità; capacità giuridica e capacità di agire; sede giuridica della persona;

negozio giuridico: categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico;

diritti reali in generale; proprietà; modi di acquisto della proprietà; tutela della proprietà; possesso;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti delle obbligazioni;

contratto in generale; contratto di compravendita; contratto di mutuo; contratto di mandato, contratto d'opera e di appalto, contratto di assicurazione (sulla vita e contro i danni);

fatti illeciti: responsabilità contrattuale ed extra contrattuale;

pegno ed ipoteca;

prescrizione e decadenza;

parentela, affinità, filiazione, adozione e affiliazione;

successione legittima e testamentaria;

impresa commerciale ed agricola; le società;

titoli di credito in generale; cambiale; assegno bancario e assegno circolare;

procedure concorsuali; fallimento; concordato fallimentare; procedimento sommario; concordato preventivo; amministrazione controllata; liquidazione coatta amministrativa.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA
E PRECEDENZA: DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla Direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione), attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(2300)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 24 settembre 1973 e modificata con decreto ministeriale 20 settembre 1974;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bieber Giorgio, nato a Firenze il 7 dicembre 1936 . . . . . . punti 100 su 100
2. Gaddini Renata, nata a Torino il 7 febbraio 1919 . . . . » 100 »
3. Milani Bruno, nato a Premilcuore il 22 marzo 1931 . . . . . . » 100 »
4. Ravetto Franco, nato a Chianocco il 24 dicembre 1935 . . . . » 100 »
5. Scarcella Mario, nato a Messina il 7 ottobre 1930 . . . . » 92 »
6. Bianchi Egidio, nato a La Spezia il 12 giugno 1925 . . . . » 88 »
7. Gavalotti Bruna, nata a Serina il 3 aprile 1933 . . . . » 87 »
8. Morcaldi Luigi, nato a Napoli il 18 luglio 1935 . . . . » 85 »
9. Piattella Luigi, nato a Serra S. Quirico l'11 novembre 1926 . . . . . » 82 »
10. De Natale Luciano, nato a Napoli il 4 novembre 1930 . . . . . » 80 »
11. Guzzetta Francesco, nato a Messina il 19 settembre 1933 . . . . . » 80 »
12. Pellegrini Luciano, nato a Siena il 21 febbraio 1931 . . . . . . » 78 »
13. Grimaldi Salvatore, nato a Napoli il 9 maggio 1932 . . . . . . » 75 »
14. Spinnato Aldo, nato a Palermo il 24 settembre 1929 . . . . » 75 »
15. Piccinini Martina, nata a Nonantola l'11 novembre 1933 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(2071)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria degli idonei del concorso a due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Partinico

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 16390 in data 25 ottobre 1973; n. 21320 in data 12 novembre 1973 e n. 1554 dell'11 marzo 1974 con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Partinico;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Sanzone Leonardo . punti 123,10 su 200
2. Bonura Gaetano . . . . » 105,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura ed all'albo pretorio del comune di Partinico.

Palermo, addì 13 febbraio 1975

Il medico provinciale: PRIOLO

(1941)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 301 del 22 febbraio 1974, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni della regione Marche, della prefettura di Macerata e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata numero 662/VIII del 6 marzo 1975, con il quale, su proposta del consiglio dell'ordine dei veterinari e su susseguenti segnalazioni delle giunte comunali e consorziali interessate, è stato nominato il dott. Ennio Morresi, quale rappresentante della categoria dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente della regione Marche.

Componenti:

Latini rag. Fiorella, direttore di sezione di ragioneria della prefettura di Macerata;

Piersimoni prof. Pietro, veterinario provinciale di Ancona;

Seren prof. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in anatomia patologica generale presso la facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Morresi dott. Ennio, veterinario condotto di Corridonia.

Segretario:

Lalla dott. Augusto, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Macerata, dell'ufficio veterinario provinciale di Macerata e dei comuni interessati al concorso.

Macerata, addì 6 marzo 1975

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(2207)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1975, n. 8.

Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 4 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento dei compiti di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali alle regioni ed individuazione dei soggetti assistibili.

Con decorrenza dalla data del decreto del Ministro per la sanità di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione eroga l'assistenza ospedaliera sinora di competenza degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, comunque costituiti e denominati, nonchè dalle casse mutue anche aziendali.

L'assistenza è erogata, in forma diretta e senza limiti di durata, agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo, avvalendosi degli enti ospedalieri, nonchè, a seguito di apposite convenzioni, delle cliniche ed istituti universitari, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, degli enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e delle case di cura private; viene altresì erogata agli iscritti nei ruoli di cui alla legge regionale « Regolamentazione delle iscrizioni in appositi ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue » ed ai non abbienti aventi diritto all'assistenza gratuita.

La Regione assicura, in base ai vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto.

Sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al regio decreto 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, relative all'assistenza dei marittimi all'estero.

Gli oneri sostenuti dalle casse marittime e dagli altri enti mutualistici per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione limitatamente ai marittimi ed agli altri assistibili residenti sul territorio regionale.

Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, la Regione eroga altresì l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia.

Gli enti di cui al secondo comma hanno l'obbligo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data di ricovero, con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data di dimissione del ricoverato avente diritto all'indennità economica di malattia.

Per l'attuazione dei compiti connessi con il trasferimento dell'assistenza ospedaliera, la Regione si avvale, secondo le proprie esigenze, di personale degli enti mutualistici, nonchè degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Art. 2.

Modalità procedurali per il ricovero

Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale e dalle particolari esigenze tecniche legate alla forma morbosa che il paziente presenta, hanno l'obbligo di ricoverare, senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia o per maternità, o per infortunio.

Sulla necessità del ricovero d'urgenza decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine al diritto alle prestazioni gratuite sono successivi al ricovero.

Il ricovero, deve avvenire previa la visita sanitaria da effettuarsi presso l'ospedale ricoverante.

Il sanitario addetto al servizio accettazione deve giudicare sulla necessità del ricovero, avvalendosi anche di tutti i mezzi diagnostici necessari, nonchè della documentazione sanitaria in possesso del richiedente, anche con l'eventuale collaborazione del medico curante.

Se il ricovero è giudicato necessario, il medico del servizio accettazione fissa la data di ammissione tenuto conto della disponibilità di posti letto.

L'ammissione degli infermi negli ospedali è fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario, il quale decide eventuali casi controversi.

Art. 3.

Modalità di ricovero per i soggetti non assistiti da mutue e non iscritti nei ruoli speciali e negli elenchi comunali

La non iscrizione alle mutue nei ruoli speciali e negli elenchi comunali comporta il pagamento del costo di degenza giornaliero omnicomprensivo stabilito dal successivo art. 5.

L'ipotesi di cui al comma precedente non può, in alcun caso, comportare il rifiuto di prestazioni ospedaliere di urgenza.

Art. 4.

Dimostrazione del diritto all'assistenza

I ricoverati, devono dimostrare con l'apposita documentazione, di essere assistiti da enti mutualistici, casse mutue aziendali o da altri enti, ovvero di essere iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza gratuita oppure negli elenchi di cui alla legge regionale « Regolamentazione delle iscrizioni in appositi ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue ».

Gli enti ricoveranti devono registrare gli estremi della documentazione prodotta.

Art. 5.

Determinazione e versamento della quota di degenza

La giunta regionale determina annualmente, con atto deliberativo, per le diverse categorie di ospedali di cui all'art. 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il costo della degenza giornaliera per i soggetti di cui al precedente art. 3, tenuto conto del costo medio sostenuto nel primo semestre dell'anno precedente.

Le quote riscosse devono essere versate all'amministrazione regionale per la conseguente assegnazione al fondo nazionale

Art 6.

Recupero quote

L'ente ricoverante addebita la quota di degenza di cui all'art. 5 della presente legge all'interessato che non abbia provato il titolo all'assistenza.

In caso di inadempienza l'ente darà corso, nei confronti dell'interessato, alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

Rivalsa nei casi di responsabilità civile

Gli enti ricoveranti, nel caso di ricovero per lesioni od infermità determinate da fatti attribuiti alla responsabilità di terzi, notificano al responsabile ed al suo assicuratore l'avvenuto ricovero e, dopo la dimissione, l'importo della somma dovuta all'amministrazione regionale con invito ad effettuarne il pagamento.

Contestuali comunicazioni devono essere date all'amministrazione regionale, che occorrendo, esercita l'azione di rivalsa

Art. 8.

Ricovero in sale speciali

Gli aventi diritto all'assistenza sanitaria che chiedono il ricovero od il passaggio in sale speciali, devono corrispondere direttamente all'ente ricoverante l'importo giornaliero del trattamento differenziale, stabilito annualmente con atto deliberativo della giunta regionale.

Le sale speciali devono essere utilizzate anche per i ricoverati senza distinzione né oneri aggiuntivi per l'assistito, che presentino particolari necessità terapeutiche.

Art. 9.

Assistenza in case di cura private

Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, l'assistenza ospedaliera nei confronti di coloro che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti mutualistici o casse mutue, è erogata dalla Regione anche per il ricovero in case di cura private.

L'assistenza è praticata:

a) in forma diretta nelle ipotesi di case di cura private e per reparti convenzionati, alle condizioni previste dalle rispettive convenzioni;

b) in forma indiretta nelle ipotesi di ricovero in case di cura non convenzionate, mediante rimborso all'interessato della quota di degenza di cui al seguente comma.

La giunta regionale determina annualmente, con atto deliberativo, l'entità della quota da corrispondere agli aventi diritto a titolo di rimborso per assistenza indiretta ai sensi della lettera *b*) del presente articolo. Tale quota sarà determinata tenuto conto della spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura convenzionate.

Art. 10.

Controlli su ricoveri nelle case di cura private ed in altri istituti diversi dagli enti ospedalieri - impegnativa

I ricoveri degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera diretta ed indiretta nelle case di cura private e negli istituti diversi dagli enti ospedalieri, classificati infermerie, devono essere preventivamente autorizzati con impegnativa disposta dall'ufficiale sanitario del luogo di residenza dell'assistito o dei medici a ciò incaricati dall'amministrazione regionale.

Le case di cura private e gli altri istituti convenzionati diversi dagli enti ospedalieri, classificati infermerie, hanno l'obbligo di notificare entro cinque giorni al competente ufficio regionale, l'avvenuto ricovero.

L'amministrazione regionale esercita il controllo sulla necessità del ricovero e sulla durata del medesimo.

Le convenzioni con le case di cura private, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, potranno essere stipulate soltanto in presenza di obiettive esigenze della assistenza ospedaliera che non possono essere soddisfatte negli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri né negli istituti pubblici di ricovero e cura.

Art. 11.

Gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 203 « Disposizioni provvisorie concernenti le strutture e gli organi degli enti ospedalieri » e le case di cura convenzionate hanno l'obbligo di acquisire e trasmettere, anche ai fini della programmazione regionale sanitaria, le notizie ed i dati statistici richiesti dalla amministrazione regionale, secondo i metodi e attraverso gli strumenti di registrazione e di elaborazione stabiliti dalla stessa amministrazione.

Art. 12.

Disposizione finale

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 febbraio 1975

OBERTO TARENA

(1333)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750780)